

STATUTO

LE TENEREZZE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLABATE PA VIA DOMENICO
COSTANTINO 3

Numero REA: PA - 303930

Codice fiscale: 06187610826

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1) COSTITUZIONE	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel	
	Comune di Villabate, la Società cooperativa denominata "LE	
	TENEREZZE Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche al-	
	trove.	
	Art.2) DURATA E ADESIONI	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso	
	per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	PREVALENZA - SCOPO - OGGETTO	
	Art.3) PREVALENZA - SCOPO	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire	
	i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno ap-	
	plicazione nella cooperativa:	

	- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	ti di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di;	
	- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 comma 1 lettera a)	
	della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppan-	
	do fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per	

	i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazio-	
	ne vigente, compreso il rapporto di associazione in parteci-	
	pazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento del-	
	lo scopo sociale.	
	Art.4) OGGETTO SOCIALE	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, agli interessi e requisiti dei propri so-	
	ci, persegue l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi	
	(art.1, legge 8 novembre 1991 n. 381, lettera a).	
	Lo scopo che i soci della Società Cooperativa Sociale inten-	
	dono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria	
	attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e	
	le migliori condizioni economiche sociali e professionali.	
	La Società Cooperativa Sociale deve essere retta e discipli-	
	nata dai principi della mutualità senza fini di speculazione	

	privata.	
	Essa potrà aderire ad organismi economici o sindacali che si	
	propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativi-	
	stiche, di lavoro o di servizio.	
	La Società Cooperativa Sociale, senza fini di lucro e con	
	spirito mutualistico, mediante l'organizzazione del lavoro	
	dei soci e mediante l'assunzione da parte di privati e/o di	
	enti pubblici e/o privati, di appalti anche a licitazione	
	privata e/o convenzioni, si propone in generale di operare	
	nell'ambito dei servizi di utilità generale e di rilevanza	
	sociale.	
	Ciò anche attraverso convenzioni con enti Pubblici (Regione,	
	Province, Comuni, ASL) predisposte nel quadro degli interven-	
	ti e dei servizi previsti dalla Legge Regionale 22/86 realiz-	
	zando, secondo progetti appositamente predisposti dalle sin-	
	gole amministrazioni le attività di cui all'oggetto sociale	
	e precisamente la società ha per oggetto:	
	- la costituzione e/o la gestione di case di riposo ed altre	
	strutture residenziali, anche solo diurne, in favore di mino-	
	ri, inabili, anziani, come previsto da leggi vigenti o ema-	
	nande;	
	- la prestazione dell'assistenza ai soggetti portatori di	
	handicap anche a domicilio o presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	- la costituzione e la gestione di servizi di accompagnamen-	

	to, trasporto, lettura, aiuto domestico per non vedenti ed	
	handicappati in genere; assistenza socio-sanitaria ed igieni-	
	co-personale per bambini in età scolare e prescolare, anche	
	avvalendosi di convenzioni con Enti Pubblici e Privati;	
	- l'assistenza ai soggetti portatori di handicaps, volta al-	
	la integrazione nella vita sociale;	
	- la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di ser-	
	vizi di vita associata;	
	- l'istituzione e la gestione dei servizi residenziali di ti-	
	po familiare, consistenti in comunità di alloggio, case fami-	
	glia e/o altre strutture residenziali, dotate di personale	
	in possesso di idonea specializzazione, finalizzati a creare	
	convivenza fra i portatori di handicaps privi, anche tempora-	
	neamente, di idonea sistemazione familiare naturale e/o affi-	
	dataria e di un ambiente di vita adeguato;	
	- l'educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle	
	cause e sulle conseguenze degli handicaps, anche in ordine	
	alla prevenzione degli stati invalidanti, prima e durante la	
	gestazione, il parto, il periodo prenatale, e nelle varie fa-	
	si di sviluppo bio-fisico e psico-sociale;	
	- l'istituzione di un servizio di aiuto personale in rappor-	
	to alle specifiche esigenze fisiche, psichiche e sensoriali,	
	ai soggetti portatori di handicaps che per la qualità del-	
	l'handicaps subiscono un deficit, transitorio o permanente,	
	delle proprie capacità fisico-psico-sociale, la cui gravità	

	non consente l'autodeterminazione e l'autosufficienza;	
	- la fruizione dei servizi per la promozione culturale e la	
	educazione permanente di cui all'art.10 della L.R. 2 gennaio	
	1979 n.1 da parte dei soggetti portatori di handicaps;	
	- la formazione e l'aggiornamento del personale; l'utilizzo	
	del volontariato; l'assistenza domiciliare; l'assistenza abi-	
	tativa; la realizzazione di soggiorni climatici, marini, mon-	
	tani e termali;	
	- la realizzazione di centri di incontro per le attività cul-	
	turali e del tempo libero; la realizzazione di case-albergo,	
	case-protette e comunità alloggio;	
	- la creazione di impianti polivalenti per la cultura e la	
	ricreazione degli anziani;	
	- l'attuazione di servizi di refezione e di ristorazione al	
	servizio di case-albergo per anziani, minori, inabili, mino-	
	rati, extracomunitari, handicappati e tutte le categorie pro-	
	tette, case alloggio, scuole, comuni, enti pubblici e priva-	
	ti anche attraverso la gestione di buoni pasto, di ticket ri-	
	storants;	
	- la prestazione, anche a domicilio e presso centri di atti-	
	vità sportiva, di assistenza ed orientamento a bambini ed a	
	giovani con lo scopo di garantire la cura e la salvaguardia	
	avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;	
	- l'assistenza e la cura dei bambini volte all'integrazione	
	della vita sociale;	

	- la gestione di servizi per la prevenzione, la cura e la	
	riabilitazione del disagio e della devianza minorile e dei	
	giovani afflitti dalla tossicodipendenza;	
	- la realizzazione di iniziative che consentono il contatto	
	tra la scuola e l'ambiente rurale per contribuire a diffonde-	
	re la conoscenza e l'amore per la natura fra i giovani;	
	- l'assistenza socio-sanitaria; la realizzazione di una rete	
	di servizi per l'assistenza economica; la prestazione del-	
	l'assistenza e della cura agli anziani anche a domicilio o	
	presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di	
	villeggiatura;	
	- l'attivazione e la gestione di servizi finalizzati agli in-	
	terventi di prevenzione, cura e riabilitazione in favore del-	
	le persone in situazione di svantaggio sociale, conseguente	
	a menomazioni e/o disabilità (portatori di handicaps), attra-	
	verso l'erogazione di prestazioni in regime: ambulatoriale,	
	domiciliare, extramurale e semiresidenziale;	
	- l'attività residenziale, di cui alla L.R. 16/86 e L.	
	104/92;	
	- l'attività e la gestione di servizi di riabilitazione psi-	
	chiatrica in regime residenziale e semiresidenziale quali Co-	
	munità Terapeutiche Assistite (C.T.A.) e Centri Diurni	
	(C.D.), in particolare a quanto previsto dal D.A. del 13 ot-	
	tobre 1997 - Regione Siciliana;	
	- l'attivazione e la gestione di servizi finalizzati agli in-	

	terventi di natura socio-sanitaria in favore di anziani non	
	autosufficienti e disabili in regime residenziale, Residenze	
	Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) e in regime semiresidenzia-	
	le, Centri Diurni (C.D.);	
	- l'attivazione e l'erogazione di servizi di Medicina Fisica	
	e Riabilitativa rivolti a disabilità transitorie e/o minima-	
	li che richiedono brevi programmi terapeutici - riabilitati-	
	vi, attuabili attraverso il ricorso alle prestazioni previ-	
	ste dal D.M. 22 luglio 1996 e successive modificazioni ed in-	
	tegrazioni;	
	- l'attivazione e la gestione di servizi di prevenzione, cu-	
	ra e riabilitazione in favore di soggetti ipovedenti e non	
	vedenti;	
	- la prestazione di assistenza medica, generica e speciali-	
	stica, a mezzo personale medico e paramedico adottando moda-	
	lità particolari per i soggetti portatori di handicaps;	
	- l'istituzione di consultorio per i problemi di pertinenza	
	del soggetto portatore di handicaps;	
	- l'orientamento professionale del portatore di handicaps ed	
	il suo inserimento nelle istituzioni di qualificazione di ag-	
	giornamento del personale operante nel settore;	
	- la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gi-	
	te, escursioni, atti ad elevare spiritualmente e culturalmen-	
	te ed a fornire occasione di svago agli utenti ed alle loro	
	famiglie.	

	Tutti i servizi medici e paramedici saranno eseguiti perso-	
	nalmente da professionisti e tecnici all'uopo abilitati, nel	
	rispetto della normativa vigente e sotto la loro responsabi-	
	lità.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limi-	
	ti e con le condizioni di legge, la cooperativa potrà compie-	
	re tutte le operazioni industriali, commerciali e finanzia-	
	rie non nei confronti del pubblico, mobiliari ed immobiliari	
	che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie	
	od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non rea-	
	li a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiret-	
	ta di interessenze e partecipazioni in altre società od im-	
	prese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel ri-	
	spetto della normativa tempo per tempo vigente e non produt-	
	tivi di interesse.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.5) SOCI ORDINARI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	

	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedo-	
	no i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risulta-	
	ti economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti	
	previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono diretta-	
	mente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Possono infine essere soci le persone fisiche e giuridiche	
	comunque costituite che siano in grado di concorrere al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	

	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art.6) CATEGORIA SPECIALE DI SOCI	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-	
	ci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui	
	all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la	
	loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inse-	
	rimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria verrà	
	fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissio-	
	ne e non può essere superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria specia-	
	le non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spet-	
	tanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	

	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art.11 del presente statuto:	
	- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento del-	
	la sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	

	predetto periodo apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti professiona-	
	li maturati.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel	
	libro soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di e-	
	sclusione.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizio-	
	ni dei soci lavoratori.	
	Art.7) DOMANDA DI AMMISSIONE	
	Il socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda	
	scritta che dovrà contenere i seguenti documenti:	
	- autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luo-	
	go e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di	
	studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti	
	telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di	
	un documento valido di riconoscimento.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richie-	
	desse a migliore documentazione della domanda di ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	

	-i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chie-	
	de di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali;	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperati-	
	va sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello	
	scambio mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del-	
	l'Organo amministrativo su domanda dell'interessato.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo ammi-	
	nistrativo.	
	L'Organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	

	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	Art.8) OBBLIGHI DEL SOCIO	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; dell'e-	
	ventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spe-	
	se di istruttoria della domanda di ammissione; dal sovrapp-	
	prezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Art.9) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	

	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	Art.10) RECESSO DEL SOCIO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al giudizio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualisti-	
	ci pendenti.	
	Art.11) ESCLUSIONE	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	

	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro	
	di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art.	
	6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia	
	cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa	
	così come meglio specificato nel Regolamento;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	(sessanta) giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamen-	
	ti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.	

	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art.12) DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adot-	
	tati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demanda-	
	te alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli	
	artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comuni-	
	cazione dei provvedimenti stessi.	
	Art.13) LIQUIDAZIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	

	lutate la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	
	Art.14) MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) me-	
	si dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-	

	mi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione nella so-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la società consenta la divisione.	
	La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art.7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art.15) TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RE-	
	SPONSANBILITA' DEI SOCI CESSATI	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio de-	
	funto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)	
	mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richie-	
	sto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deli-	

	berazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipa-	
	zione calcolata come sopra.	
	Comunque la cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamen-	
	to della prestazione mutualistica e dal rimborso dei presti-	
	ti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutuali-	
	stiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243	
	del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione han-	
	no avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del	
	rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della coopera-	
	tiva, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.16) ELEMENTI COSTITUTIVI	

	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'art.18 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci de-	
	ceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;	
	d) dalla riserva ordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimen-	
	to della società.	
	Art.17) VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni previste nel precedente art.7.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art.18) BILANCIO DI ESERCIZIO	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto	
	il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari e-	
	sigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazio-	
	ne sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota inte-	
	grativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	

	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla medesima legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della citata legge 59/1992;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art.19) RISTORNI	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	

	di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito-	
	lo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo con-	
	sentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio	
	delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della	
	normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa	
	ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito rego-	
	lamento.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art.20) ORGANI	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Art.21) ASSEMBLEA	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura del-	
	l'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R.,	
	inviata otto giorni prima dell'adunanza o mediante fax o	
	e-mail contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata un giorno diverso da quello della prima.	

	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e l'Organo ammini-	
	strativo ed i membri dell'organo di controllo, se nominati,	
	sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone	
	alla trattazione degli argomenti.	
	Art.22) FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dei membri dell'organo di	
	controllo e del suo presidente;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere all'or-	
	gano amministrativo ed dei membri dell'organo di controllo;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	membri dell'organo di controllo;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	

	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art 20.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo	
	amministrativo.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo sen-	
	za ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data del-	
	la richiesta.	
	Art.23) COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art.24) VOTAZIONI	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	

	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art.25) VOTO	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore,	
	Sindaco o dipendente come disposto dall'art. 2372 del codice	
	civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2	
	(due) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art.26) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	

	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art.27) AMMINISTRAZIONE	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dal-	
	l'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in	
	volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori. Sia il Consiglio di Amministrazione che l'Ammi-	
	nistratore Unico durano in carica a tempo indeterminato o de-	
	terminato, come stabilito dall'assemblea dei soci e	
	comunque, ai sensi delle vigenti leggi, sono sempre rieleggi-	
	bili e possono essere in ogni caso ed in ogni momento sostit-	
	tuiti dall'assemblea.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art.28) COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	

	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società, esclusi solo quelli riservati al-	
	l'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-	
	lega.	
	E' nei compiti del presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art.29) CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunan-	
	za e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	amministratori ed i membri dell'organo di controllo effetti-	

	vi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art.30) INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deli-	
	berazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei	
	modi previsti dall'art. 2386 c.c., purchè la maggioranza re-	
	sti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o	
	di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea rima-	
	nendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art.31) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore Unico o agli amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrati-	
	vo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato,	
	determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti	
	di particolari cariche.	

	Art.32) RAPPRESENTANZA	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di	
	fronte ai terzi ed in giudizio. La rappresentanza della coo-	
	perativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche a-	
	gli amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può delegare direttori generali, in-	
	stitutori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impe-	
	dimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spet-	
	tano al vice-presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministra-	
	tivo, potranno conferire procure speciali per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	Art.33) ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE CONTABILE	
	La cooperativa può nominare l'organo di controllo e/o il re-	
	visore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligato-	
	ria.	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina	
	di un revisore contabile o di una società di revisione, l'or-	
	gano di controllo esercita anche il controllo contabile.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle	
	società a responsabilità limitata.	

	Art.34) CLAUSOLA ARBITRALE	
	Tutte le controversie tra i soci o tra soci e la società, o	
	tra soci ed organo amministrativo, che abbiano ad oggetto:	
	- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle	
	cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero;	
	- la validità delle deliberazioni assembleari;	
	sono devolute ad un arbitro in forza degli artt. 34-37 del	
	decreto legislativo 5/2003, nonché in forza del presente sta-	
	tuto, ed in forza di quanto prescritto dalle vigenti normati-	
	ve in materia di arbitrato rituale, nominato dal Presidente	
	del Tribunale del luogo ove ha sede legale la società.	
	Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni in-	
	derogabili di legge in materia.	
	Art.35) SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE	
	La cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più li-	
	quidatori determinandone poteri e compensi.	
	Dichiarato lo scioglimento il patrimonio sociale che risul-	
	terà dalla attività di liquidazione, sarà devoluto con le mo-	
	dalità previste dalla legge.	
	TITOLO VI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.36) REGOLAMENTI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	

	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art.37) PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISER-	
	VE E DEVOLUZIONE	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art.38) RINVIO	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	F/to: Vitale Pietro - Vitale Noemi Francesca - Cirrito Anto-	
	nino - Luca Bonafede.	